

Risposta n. 264

OGGETTO: Articolo 59 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici: guida turistica

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante dichiara di essere titolare di partita IVA, di svolgere l'attività di guida turistica di ..., sostituito dall'attuale codice... e di essere iscritta nelle liste delle guide abilitate della Regione ..., dove esercita questa attività a tempo pieno.

La contribuente precisa che, sebbene abbia sede legale presso il suo indirizzo di residenza (...), svolge la sua attività totalmente sull'area ... del centro storico del Comune di ... e poiché nel mese di giugno 2020 ha registrato un fatturato inferiore ai due terzi del fatturato realizzato nel corrispondente mese di giugno 2019 (giugno 2019 Euro ..., mentre a giugno 2020 Euro ...), ha ritenuto di avere i requisiti per presentare la domanda per il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'articolo 59 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104.

Ciò nonostante allo scopo di avere certezza dell'effettiva spettanza di tale contributo, chiede chiarimenti in merito.

In particolare, osserva che sorgono dubbi circa l'ambito soggettivo

dell'agevolazione posto che al comma 1 si fa riferimento all'"attività d'impresa" e nel successivo comma 3, in relazione al calcolo del contributo, si fa riferimento anche ai compensi.

Inoltre osserva che il citato articolo 59 non specifica se questa attività di impresa, che ha inequivocabilmente come requisito essenziale quello di dover essere svolta nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, debba avere nell'area A anche la sua sede legale. Questo chiarimento per l'istante e per le guide turistiche in generale è essenziale in quanto per la natura stessa del tipo di attività, la maggior parte delle vendite (praticamente la totalità) avviene online e solo occasionalmente avviene per strada (se non in quei rarissimi casi in cui il cliente chiede di pagare il giorno stesso del servizio e la compravendita, pagamento contro fattura, avviene di persona e quindi in situ).

Al riguardo la contribuente fa presente che non aiuta a capire chi abbia diritto all'agevolazione anche la mancanza dei codici Ateco delle attività e il modello di richiesta del contributo che non prevede un numero di riferimento ad una camera di commercio o cose simili (che facciano pensare ad un'esclusione dei lavoratori autonomi il cui reddito è completamente generato dall'esercizio della propria attività al 100% in quelle aree) e la sede legale del contribuente.

Tanto premesso l'interpellante chiede di conoscere la corretta interpretazione del termine "impresa" ai fini del contributo a fondo perduto in esame e di sapere se possa fruire del contributo di cui all'articolo 59 in parola.

La contribuente fa presente, che in caso di parere negativo al presente interpello, provvederà a ritirare la sua domanda e a restituire integralmente l'importo che eventualmente, nel frattempo, le venisse accreditato.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene di avere diritto al contributo di cui al citato articolo 59, in

quanto, il richiamo nella disposizione normativa "ai soggetti esercenti attività di impresa", deve essere inteso in senso ampio anche in considerazione della definizione di "impresa" contemplata dalla Comunità Europea (2003.361 CE definizione PMI).

Al tal proposito la sig.ra Ermini fa presente che l'articolo 1 del Reg CE 800-2008 ed uno stralcio (pag. 9 di 60) di *sme_definition_user_guide_it.pdf*, al paragrafo "Sono impresa?" precisa che: *"[...] Il fattore determinante è l'attività economica e non la forma giuridica. In pratica, ciò significa che possono essere considerate imprese i lavoratori autonomi, le imprese familiari, le società di persone e le associazioni o altre entità che esercitano regolarmente un'attività economica"*. Sulla base di questa definizione ampia ed europeisticamente condivisa, l'istante afferma di aver dovuto dichiarare per ben tre volte di essere una impresa al fine di poter richiedere il ristoro della REGIONE ...

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

...

L'articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato introdotto *«un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:*

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni»

(cd. centri storici dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera).

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 59, il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, variabile dal 15 al 5 per cento in funzione di ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019 (*cf.* comma 3 dell'articolo 59). Al riguardo, si rammenta che *«In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro»*.

Detto contributo è comunque riconosciuto per un ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La disposizione normativa prosegue precisando, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 352471/2020 del 12 novembre 2020, inoltre, sono state definiti il contenuto informativo, e le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Nel Dossier 164 concernente l'A.S. 1925: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" si legge che nella Relazione Tecnica è precisato che *«(...) il contributo è riconosciuto soltanto a coloro che svolgono "attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico" e in misura differenziata in base all'ammontare dei ricavi e*

compensi. Allo scopo di adeguare la platea di soggetti così individuata (in base ai dati della fatturazione elettronica) alla platea di soggetti interessati dalla disposizione in esame (che, a differenza della prima, non comprende i professionisti, ma include coloro che non utilizzano la fatturazione elettronica, come i soggetti che adottano regimi di tassazione "forfettari" e/o certificano i corrispettivi con scontrini e ricevute), (...)».

Nella fattispecie in esame l'istante nel rappresentare di essere una "guida turistica" chiede conferma circa la possibilità di fruire del contributo in parola nel presupposto che il lavoro svolto come autonomo possa essere assimilato ad un'attività d'impresa, anche alla luce della "Guida alla definizione di PMI" della Commissione Europea.

Nel merito si osserva che nonostante "La definizione di piccole e medie imprese" contenuta nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, richiamata dalla "Guida alla definizione di PMI" segnalata dalla contribuente, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Legislatore nazionale, l'ambito soggettivo è individuato facendo riferimento alle definizioni contenute nel codice civile ai fini civilistici e nel TUIR ai fini fiscali.

Pertanto, quando la disposizione normativa richiama l'attività d'impresa, al fine di inquadrare tale attività, occorre far riferimento all'articolo 2082 del codice civile che definisce imprenditore *«(...)chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi»*.

Nel caso in cui la disposizione normativa richiami gli esercenti di lavoro autonomo si fa riferimento all'articolo 2222 c.c. che individua il lavoratore autonomo in colui che *«si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente»*.

Si rammenta, inoltre, che l'attività svolta dall'istante - la cui regolamentazione (da ultimo e facendo seguito a lunga serie di provvedimenti normativi e regolamentari

che definiscono l'attività di guida turistica come professione turistica) è ricavabile da quanto disposto nell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 recante *«Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK»* ed, in particolare, dal DM 11 dicembre 2015 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione - si concretizza in prestazioni di carattere intellettuale o tecnico che non danno luogo ad alcuna organizzazione imprenditoriale e i relativi compensi rappresentano prestazioni professionali svolte senza alcun vincolo di subordinazione e non riconducibili nella sfera delle attività commerciali o ausiliarie delle stesse (*cf.* Risoluzione n. 10/148 del 27 marzo 1974).

In relazione a quanto precede, preso atto anche di quanto precisato nella citata Relazione tecnica circa l'esclusione dal contributo in esame dei professionisti, poiché il citato articolo 59 al primo comma riconosce il contributo a fondo perduto ai soggetti "esercanti attività di impresa", essendo l'istante un lavoratore autonomo ovvero un libero professionista, in quanto guida turistica, è esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 59 in commento

Tale esclusione, fa venir meno gli ulteriori dubbi sollevati circa la rilevanza della sede legale e la mancanza dei codici Ateco.

Ciò stante, laddove l'istante abbia percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, può regolarizzare l'indebita percezione, secondo le modalità previste al punto 6.1 del citato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

E' appena il caso di segnalare che il dl n. 34 del 2020, per il settore turistico all'articolo 182, come modificato dall'articolo 77 del dl n. 104 del 2020, ha previsto delle risorse da assegnare tra gli altri "alle guide e agli accompagnatori turistici" per mezzo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)